



LATERIZI PICCOLA INDUSTRIA CONFAPI

CAT.	PAR.	QUALIFICHE	MINIMI			CONTINGENZA ¹
			1.6.2017	1.10.2017	1.1.2018	
AS	220	Quadri, Impiegati direttivi	1.899,54	1.931,90	1.964,25	534,84
A	185	Impiegati direttivi	1.597,31	1.624,51	1.651,72	528,01
B	151	Impiegati di concetto - Operai specializzati	1.303,76	1.325,96	1.348,17	521,40
CS	143	Impiegati di concetto - Operai specializzati	1.233,12	1.254,14	1.275,17	517,58
C	136	Impiegati di concetto - Operai specializzati	1.173,23	1.193,23	1.213,23	517,52
D	126	Impiegati d'ordine - Operai qualificati	1.091,00	1.109,52	1.128,05	515,99
E	117	Impiegati d'ordine - Operai qualificati	1.011,16	1.028,36	1.045,57	514,04
F ²	100	Operai comuni	865,32	880,02	894,73	511,74

¹ Valori congelati alla data del 1.11.1991 (accordo sindacale 31.7.1992).

² Ai lavoratori della categoria F sono dovute, oltre al minimo tabellare, € 4,14 a titolo di superminimo collettivo.

N.B. I lavoratori addetti alla produzione verranno inquadrati in categoria E dopo un periodo di permanenza in categoria F non superiore a 12 mesi

TREDICESIMA	1 mensilità da corrispondere in occasione della vigilia di Natale. Per gli operai cottimisti si fa riferimento al guadagno medio dell'ultimo mese								
QUATTORDICESIMA	non prevista								
SCATTI ANZIATÀ	5 biennali: €14,72, cat. AS; €11,71, cat. A; €9,60, cat. B; €8,70, cat. CS; €8,32, cat. C; €7,87, cat. D; €7,23, cat. E; €6,79, cat. F. L'importo massimo che il lavoratore può raggiungere a titolo di aumenti periodici di anzianità è pari a 5 volte l'importo unitario stabilito per la categoria di appartenenza								
FERIE	<p>a. operai: 4 settimane; b. impiegati:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; width: 50%;">Anzianità</th> <th style="text-align: center; width: 50%;">Periodo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">fino a 10 anni</td> <td style="text-align: center;">4 settimane</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">da 10 a 16 anni</td> <td style="text-align: center;">4 settimane + 1 giorno</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">oltre 16 anni</td> <td style="text-align: center;">5 settimane</td> </tr> </tbody> </table> <p>in caso di ferie frazionate, 5 giorni lavorativi usufruibili come ferie equivalgono a una settimana. Qualora il lavoratore non possa fruire in tutto o in parte delle ferie avrà diritto all'indennità sostitutiva che sarà ragguagliata per ogni giorno di ferie non goduto, a 1/174 della retribuzione mensile globale</p>	Anzianità	Periodo	fino a 10 anni	4 settimane	da 10 a 16 anni	4 settimane + 1 giorno	oltre 16 anni	5 settimane
Anzianità	Periodo								
fino a 10 anni	4 settimane								
da 10 a 16 anni	4 settimane + 1 giorno								
oltre 16 anni	5 settimane								



LATERIZI PICCOLA INDUSTRIA CONFAPI

PERMESSI RETRIBUITI

a. massimo 8 ore mensili, cumulabili nell'arco di ogni semestre, per cariche sindacali; **b.** nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti i rappresentanti per la sicurezza, oltre ai permessi già previsti per le RSU, utilizzano permessi retribuiti pari a 56 ore annue, per l'espletamento delle loro funzioni. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti si fa riferimento a quanto previsto dall'accordo interconfederale 27.10.1995; **c.** studenti: massimo di 150 ore retribuite in un triennio, usufruibili anche in un solo anno (200 per i lavoratori che frequentino corsi sperimentali di recupero della scuola dell'obbligo). Nell'arco dell'anno potrà usufruire di tali permessi il 3% della forza occupata e comunque 1 lavoratore nelle unità che occupano almeno 25 dipendenti; **d.** 3 giorni all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica del lavoratore

FESTIVITÀ

a. oltre a quelle di legge, il Santo Patrono; **b.** 4.11 trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica. Per le festività cadenti di domenica, o coincidenti con il riposo compensativo, è dovuta, in aggiunta alla retribuzione mensile, la retribuzione globale di 1 giornata, calcolata in base a 1/26 di quella mensile

MALATTIA

a. conservazione del posto per 14 mesi. Il diritto alla conservazione del posto viene a cessare qualora il lavoratore, anche con più periodi di infermità, raggiunga in complesso 14 mesi di assenza nell'arco di 30 mesi consecutivi. I lavoratori affetti da gravi malattie, neoplasie o sottoposti al trattamento di emodialisi, al superamento dei limiti di conservazione del posto, potranno usufruire, previa richiesta scritta, del prolungamento del periodo di comporto fino ad un massimo di 12 mesi; **b.** retribuzione impiegati ed integrazione indennità INPS operai: 100% per i primi 6 mesi e 50% successivi 6 mesi. Il trattamento economico sarà corrisposto ex novo in caso di malattia intervenuta dopo un periodo di 6 mesi senza assenza per tale titolo o comunque dopo 12 mesi dal giorno in cui è cessato il diritto del lavoratore a percepire il trattamento economico al 100%

INFORTUNIO

a. conservazione del posto fino alla guarigione clinica; **b.** integrazione indennità al INAIL 100% della retribuzione fino 18 mesi



LATERIZI PICCOLA INDUSTRIA CONFAPI

MATERNITÀ	integrazione indennità INPS al 100% della retribuzione mensile di fatto netta per il periodo di astensione obbligatoria (per le assenze successive al 25.6.2008)																								
PROVA	<p>a. operai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 mesi, liv. B2; • 6 settimane, liv. CS; • 1 mese, liv. C2, D2 e E2; • 2 settimane, liv. F. <p>b. quadri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6 mesi; <p>c. impiegati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • - 6 mesi, liv. AS; • - 5 mesi, liv. A; • - 3 mesi, liv. B1; • - 2 mesi, liv. C1 e D1; • - 1 mese, liv. E1. <p>nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o infortunio sul lavoro, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova qualora sia in grado di riprendere servizio entro 30 giorni dall'inizio dell'assenza</p>																								
PREAVVISO	<p>A. operai:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; width: 30%;">Anzianità</th> <th style="text-align: center; width: 30%;">Periodo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">fino a 5 anni</td> <td style="text-align: center;">6 giorni lavorativi</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">da 5 a 10 anni</td> <td style="text-align: center;">8 giorni lavorativi</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">oltre 10 anni</td> <td style="text-align: center;">10 giorni lavorativi</td> </tr> </tbody> </table> <p>il preavviso può avere inizio in qualsiasi giorno ed in caso di dimissioni i suddetti termini sono ridotti a metà</p> <p>A. impiegati:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; width: 25%;">Anzianità</th> <th style="text-align: center; width: 25%;">Cat. A e AS</th> <th style="text-align: center; width: 25%;">Cat. B1 e C1</th> <th style="text-align: center; width: 25%;">Cat. D1 ed E1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">fino a 5 anni</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">da 5 a 10 anni</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">oltre 10 anni</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>in caso di dimissioni i termini sono ridotti alla metà; per gli impiegati i termini di preavviso decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese</p>	Anzianità	Periodo	fino a 5 anni	6 giorni lavorativi	da 5 a 10 anni	8 giorni lavorativi	oltre 10 anni	10 giorni lavorativi	Anzianità	Cat. A e AS	Cat. B1 e C1	Cat. D1 ed E1	fino a 5 anni				da 5 a 10 anni				oltre 10 anni			
Anzianità	Periodo																								
fino a 5 anni	6 giorni lavorativi																								
da 5 a 10 anni	8 giorni lavorativi																								
oltre 10 anni	10 giorni lavorativi																								
Anzianità	Cat. A e AS	Cat. B1 e C1	Cat. D1 ed E1																						
fino a 5 anni																									
da 5 a 10 anni																									
oltre 10 anni																									



LATERIZI PICCOLA INDUSTRIA CONFAPI

**PREVIDENZA
INTEGRATIVA
COMPLEMENTARE**

Fondo pensione complementare FONDAPI – Contribuzione dovuta: a. 1,60% dal 1.4.2016 (1,70% dal 1.3.2019) riferito alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, a carico dell'impresa; b. 1,30% dal 1.1.2013, riferito alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, a carico del lavoratore; c. 100% dell'accantonamento TFR maturato nell'anno, per i lavoratori di prima occupazione assunti successivamente al 28.4.1993; d. 40-100% dell'accantonamento TFR maturato nell'anno, per gli altri lavoratori. All'atto dell'adesione al fondo è dovuta una quota una tantum, non utile ai fini pensionistici, pari a € 11,36 di cui € 5,68 a carico del lavoratore e € 5,68 a carico del datore di lavoro

1 mese
1mese1/2
2 mesi

